

TI_GERICHTE 52.2002.351 vom 25. September 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-09-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.351

FR: TI_GERICHTE 52.2002.351 du 25 septembre 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2002.351 del 25 settembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 25.09.2002 52.2002.351 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 25.09.2002 52.2002.351 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.09.2002 52.2002.351

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2002.00351 Lugano 25 settembre 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Anastasi assistito dal segretario: Paolo Bianchi, vicecancelliere statuendo sul ricorso 12 settembre 2002 di _____, Contro la comunicazione 16 agosto 2002 della Divisione della giustizia che esprime parere negativo al rilascio all'insorgente dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario commercialista; richiamato l'art. 48 PAmM; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto e in diritto che il 3 maggio 2002 la qui ricorrente _____ ha inoltrato alla Divisione della giustizia un'istanza tendente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario commercialista; che il 16 agosto 2002 l'autorità dipartimentale ha comunicato all'istante il proprio parere negativo al rilascio della richiesta autorizzazione; che contro il predetto preavviso, _____ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo; che in virtù dell'art. 26c cpv. 2 LOG, le Camere della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello possono decidere nella composizione di un Giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza; che, giusta l'art. 48 PAmM, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato; che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio l'adempimento dei presupposti processuali (art. 3 PAmM); che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali o del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmM); che con decisione s'intende un provvedimento fondato sul diritto pubblico, adottato iure imperii dall'autorità in un caso concreto per costituire, modificare o annullare diritti od obblighi oppure per constatarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione oppure ancora per respingere o dichiarare inammissibili istanze volte a costituire, modificare, annullare o accertare diritti od obblighi (cfr. RDAT II-2001 N. 2 consid. 2.2.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 N. 4); che, in concreto, l'avversata pronuncia dipartimentale costituisce un semplice preavviso e non può invece essere qualificata come decisione, non trattandosi di un atto d'imperio individuale, mediante il quale viene accertata in maniera vincolante l'insussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario finanziario; che, di

conseguenza, sotto questo aspetto il ricorso si appalesa irricevibile per difetto di atto impugnabile; che in materia di autorizzazione all'esercizio delle professioni fiduciarie, è dato ricorso a questo Tribunale contro le decisioni di rifiuto o di revoca dell'autorizzazione pronunciate dal Consiglio di Stato, il quale non ha delegato questa competenza ad istanze inferiori (art. 8 e 8a LFid; cfr. anche il Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, RL 2.4.1.8); che, pertanto, il gravame è improponibile anche per l'incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo, siccome la risoluzione impugnata è stata emessa non dal Consiglio di Stato, ma da un'autorità dipartimentale; che, da ultimo, il ricorso va proposto entro 15 giorni dall'intimazione del provvedimento contestato (art. 46 cpv. 1 PAmm); che, nelle concrete evenienze, l'insorgente impugna con gravame 12 settembre 2002 una comunicazione del 16 agosto precedente, per modo che i termini ricorsuali risulterebbero comunque ampiamente decorsi; che il ricorso si rivela pertanto, a questo stadio, manifestamente irricevibile; che lo stesso potrà, se del caso, essere riproposto avverso un'eventuale, formale decisione di diniego dell'autorizzazione pronunciata dal Consiglio di Stato; che, giusta l'art. 4 PAmm, l'atto ricorsuale va trasmesso d'ufficio alla Divisione della giustizia, per competenza; che si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti gli art. 8 e 8a LFid; 26c cpv. 2 LOG; 3, 4, 28, 43, 46, 48, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. §. Gli atti sono trasmessi al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, per competenza. 2. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.